ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO

OBBLIGO FORMATIVO ECM

SCADENZA TRIENNIO 2023-2025

Si ricorda a tutti gli iscritti che il **31.12.2025 è in scadenza** il triennio formativo ECM. Per coloro che non avessero adempiuto all'obbligo formativo si rammenta l'importanza di tale adempimento: il mancato assolvimento dell'obbligo formativo comporta sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza.

Si rammenta, inoltre, che da gennaio 2026, ai sensi dell'art. 38-bis dell'art. 38-bis, D.L. n. 152/2021, **l'efficacia delle polizze assicurative** di cui all'art. 10, L. n. 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) ed al regolamento attuativo D.M. n. 232/2023, è vincolata all'assolvimento di **almeno il 70%** dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di ECM. Pertanto, coloro che non raggiungessero suddetta soglia potranno vedersi negata la copertura assicurativa.

NUOVE OPPORTUNITÀ PER METTERSI IN REGOLA

La delibera n. 1/2025 della CNFC ha prorogato al 31.12.2025 la possibilità di acquisire crediti formativi per il triennio 2020-2022, il cui spostamento da parte del professionista è consentito fino al 30 giugno 2026.

Altra novità introdotta sono i **crediti compensativi**. Si tratta di crediti eccedenti l'obbligo formativo individuale, che possono essere utilizzati per compensare i debiti formativi dei trienni in cui il professionista non è certificabile. Possono utilizzare suddetti crediti i professionisti non in regola nei trienni 2014-2016, 2017-2019 E 2020-2022. I crediti compensativi sono **acquisibili fino al 31.12.2028**. Il conteggio delle eccedenze e gli spostamenti verranno effettuati automaticamente dal Co.Ge.A.P.S.

La CNFC premia anche i professionisti che alla data di approvazione della delibera n. 1/2025 (3 luglio 2025) risultano in regola con l'obbligo formativo di tutti i trienni precedenti, ai quali verrà riconosciuto un bonus in base alla decorrenza dell'obbligo formativo.

VERIFICA DEI CREDITI ECM

Il professionista può verificare la propria situazione ECM accendendo all'area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. tramite SPID al seguente link https://application.cogeaps.it/login/

All'interno dell'area riservata è possibile visualizzare l'obbligo formativo standard e individuale suddiviso per trienni, i crediti acquisiti, eventuali riduzioni/bonus. Inoltre, il professionista potrà gestire gli inserimenti di esoneri, esenzioni e formazione individuale.

OBBLIGO FORMATIVO PER NEO ISCRITTI

L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.

OBBLIGO FORMATIVO PER MEDICI COMPETENTI

Il medico competente deve assolvere il proprio obbligo formativo individuale ed acquisire almeno il 70% dei crediti nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Si ricorda ai professionisti che svolgono tale attività di accedere all’area riservata del Co.Ge.A.P.S. e verificare che nella propria anagrafica sia stato imputato lo status di medico competente, ai fini del rilascio della certificazione relativa al soddisfacimento dell’obbligo formativo quale medico del lavoro.

OBBLIGO FORMATIVO PER PENSIONATI

Ai professionisti che hanno compiuto il 70° anno di età, il Co.Ge.A.P.S. attribuisce automaticamente l’esenzione per pensionamento.

Sono esentati per pensionamento i professionisti in quiescenza che esercitano saltuariamente l’attività professionale da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Rimane fermo l’obbligo del professionista di comunicare, tramite accesso con SPID al portale Co.Ge.A.P.S., l’esercizio non saltuario dell’attività professionale, essendo così soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

OBBLIGO IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

Si ricorda che l’obbligo in materia di **radioprotezione** sussiste per tutti i Medici e Odontoiatri ed è prevista una diversa percentuale:

• **almeno il 10%** dell’obbligo individuale per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli odontoiatri che non svolgono attività radiodiagnostica complementare;

• **almeno il 15%** dell’obbligo individuale per i medici specialisti e **gli odontoiatri che svolgono attività radiodiagnostica complementare**.

Il Co.Ge.A.P.S. applica a tutti i professionisti l’obbligo del 10% e relativa impostazione 'Non svolgimento dell'attività radiodiagnostica complementare”: **è il professionista che dichiara di svolgere tale attività e di essere quindi tenuto al 15% impostandolo in autonomia nel profilo del Co.Ge.A.P.S.. Tale indicazione avviene nella sezione RADIOPROTEZIONE, cliccando sulla voce “imposta altro obbligo radioprotezione” ed il sistema si aggiorna nel calcolo**.

L’aggiornamento del dato da parte del professionista non prevede alcuna notifica, né la normativa prevede la comunicazione da parte del professionista al proprio Ordine dell'avvenuto aggiornamento di percentuale. Naturalmente, l’obbligo impostato al 15% sarà visibile anche all’Ordine territoriale.

Con riferimento al triennio 2023-2025, nelle more dell’adeguamento dei sistemi ECM, il professionista potrà evidenziare all’interno del portale Co.Ge.A.P.S. quali eventi formativi siano riconducibili alla materia della radioprotezione.

Si rammenta, infine, che i crediti ECM in materia di radioprotezione possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, anche mediante **autoformazione** (resta fermo che il numero complessivo di crediti acquisibili con autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale).

ESONERI ED ESENZIONI

L'esonero e l'esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su istanza del professionista e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale. La richiesta deve essere inserita accedendo con credenziali SPID al portale CO.Ge.A.P.S.

L'esonero viene riconosciuto per la frequenza in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti. Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

L'esenzione prevede invece la sospensione dell'attività professionale con conseguente incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa. I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni si possono trovare nel **Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario**, reperibile al seguente link https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/manuale-sulla-formazione-continua-del-professionista-sanitario-03-2024.pdf

Per ulteriori chiarimenti, richieste di approfondimento e/o supporto, gli uffici di Segreteria dell'Ordine rimangono a disposizione all'indirizzo e-mail ordine@ordinemedicitv.org o PEC segreteria.tv@pec.omceo.it o telefonicamente ai numeri 0422 543864 e 0422 541637